

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III[°] SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Massimiliano Atelli - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA /CAMPOBASSO DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Città di Campobasso di Campobasso annulla la decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BARWUAH ENOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FANFULLA/PAVIA DEL 20.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calciatore Barwuah Enock e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA META C5/NAPOLI C5 DELL'11.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio A 5 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Ridetermina la sanzione infliggendo la squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. PARRACCHIO ANGELO SEGUITO GARA SIRACUSA/TRAPANI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Annulla la sanzione dell'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. UNITED APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 19 NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE FORTITUDO FUTSAL POMEZIA/UNITED APRILIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 590 del 31.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. United Aprilia di Aprilia (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/CASTROVILLARI CALCIO DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ridetermina la sanzione con l'ammenda di € 300,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina